

**CAPITOLATO PER IL NOLEGGIO A BREVE / MEDIO TERMINE SENZA CONDUCENTE DI N. 2
AMBULANZE DI SOCCORSO DI TIPO “A”
(BREVE / MEDIO TERMINE – KM ILLIMITATI)**



OGGETTO

Il servizio di noleggio avrà una durata di 6 mesi ed un chilometraggio illimitato.

I veicoli oggetto del presente appalto dovranno essere conformi al D.M. 8 maggio 2012 (in attuazione delle disposizioni del D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 24 in recepimento della Direttiva 33/2009/CE relativa alla promozione di veicoli a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico nel trasporto su strada).

CARATTERISTICHE BASE DEL NOLEGGIO

Ogni contratto di noleggio prevede l'erogazione di un servizio base, che assicura:

- consegna dei veicoli;
- manutenzione, ordinaria e straordinaria, del veicolo, inclusi il vano sanitario ed i relativi dispositivi e impianti;
- **Consegna di veicolo sostitutivo di pari livello in caso di lavorazioni che superano i 5 giorni lavorativi;**
- sostituzione degli pneumatici;
- riparazioni di carrozzeria, revisioni e controllo dei gas di scarico;
- soccorso stradale 24ore/24re;
- copertura assicurativa con franchigia.
- Tasse Amministrative.

Il canone mensile di noleggio sarà comprensivo di tutti i servizi sopra indicati.

CARATTERISTICHE DEI VEICOLI

la Tipologia del veicolo Ambulanza di Soccorso di Tipo "A" deve avere le caratteristiche come da specifiche allegate al presente Capitolato.

Le caratteristiche costruttive e funzionali ed i dispositivi di equipaggiamento dei veicoli dovranno essere conformi alle norme vigenti; si rimanda al capitolo "norme di riferimento" del documento "descrizione caratteristiche tecniche ambulanza di soccorso di tipo A".

L'Amministrazione Contraente sarà sollevata da qualsiasi responsabilità derivante da difetti di produzione, guasti a questi riconducibili, malfunzionamenti ed altri vizi occulti o palesi.

Il Fornitore avrà comunque l'obbligo di garantire che il veicolo sia efficiente ed idoneo all'uso cui è destinato per l'Amministrazione Contraente o Assegnataria, fornendo tutti i servizi previsti nel presente Capitolato.

I veicoli dovranno essere di chilometraggio non superiore a circa 20.000 km, fatta salva la percorrenza eventualmente necessaria per la consegna.

Il Fornitore, dovrà dotare ogni veicolo noleggiato di un Manuale Operativo.

Il Manuale dovrà contenere:

1. le regole da seguire per il ritiro del veicolo, la manutenzione ordinaria e straordinaria, le modalità di richiesta dell'eventuale veicolo sostitutivo, la richiesta di intervento su strada, rabbocchi, riparazioni di emergenza, sinistri, furti, multe;
2. il manuale d'uso e manutenzione del veicolo rilasciato dalla casa costruttrice del veicolo
3. l'elenco dei centri di servizio su tutto il territorio della Provincia di Ferrara e comunque vicini alle sede di ubicazione dei mezzi di soccorso (comprensivo di denominazione, indirizzo, telefono e fax, tipologia di attività, orario di apertura, etc.). In alternativa, il Fornitore dovrà fornire un numero verde di assistenza al Conducente in grado di fornire tutte le informazioni inerenti i Centri di servizio del Fornitore;
4. due copie di modello CAI (Constatazione Amichevole di Incidente) e il numero di telefono di emergenza del Fornitore e dell'organizzazione di assistenza su strada.
5. le istruzioni relative alla restituzione dei veicoli al termine del contratto, con indicazioni su quello che è stato fornito col veicolo e che deve essere riconsegnato (chiavi, documenti, codici, etc.) e con la descrizione delle modalità di valutazione dello stato del veicolo a fine contratto, corredate di galleria fotografica esemplificativa che permetta di distinguere tra lo stato di usura e danno (calibro usato) e da inventario dell'allestimento sanitario in dotazione al veicolo: a titolo meramente esemplificativo e non limitativo, sono di seguito evidenziate alcune differenze di massima tra "normale usura" e "danno".

NORMALE USURA	DANNO
Vernice opacizzata o lucida in seguito a rimozione a regola d'arte dei loghi	Ammaccature, abrasioni, e rigature su carrozzeria
Fanaleria opacizzata	Fanaleria rotta
Guarnizioni non più a tenuta o rinsecchite	Guarnizioni tagliate
Paraurti con leggere abrasioni; punti ruggine; lievi rigature in prossimità di blocchetti di chiusura porte e vani maniglie	Particolari mancanti: sigle, rivestimenti interni, fanaleria, etc.
Aloni scuri in prossimità di maniglie alzacristallo, apertura porte, interruttori ed organi d'uso	Strumentazioni fuori uso, parabrezza scheggiato
Cerchi ruota arrugginiti	Cerchi ruota deformati

Il Fornitore, al momento della messa a disposizione del veicolo dovrà inoltre consegnare all'Amministrazione il Modulo per la predisposizione del verbale di riconsegna.

OBBLIGHI DELL'AZIENDA SANITARIA IN RELAZIONE ALL'USO DEGLI AUTOVEICOLI:

L'Azienda Sanitaria, per quanto attiene l'uso delle singole autoambulanze oggetto del contratto, dovrà:

- destinare alla conduzione dei mezzi soltanto persone abilitate alla guida di tale tipologia di veicolo, in base alle norme del Codice della Strada vigenti al momento, con la diligenza e la cura del "buon padre di famiglia";
- far condurre i mezzi seguendo scrupolosamente le norme del codice della strada con assunzione da parte dell'Azienda Sanitaria di qualsiasi conseguenza per eventuali infrazioni.
- eventuali multe notificate al soggetto Fornitore per inosservanza alle norme del Codice della Strada non saranno da questi pagate ma saranno rinviate all'Azienda Sanitaria che provvederà, nei termini di legge, alla richiesta di annullamento, qualora se ne ravvisassero gli estremi normativi, oppure al relativo pagamento manlevando il Fornitore da qualsiasi incombenza in tal senso;
- non utilizzare i mezzi in modo da rendere invalide, inefficaci o non applicabili le condizioni delle polizze assicurative;
- osservare tutte le istruzioni del "Manuale Operativo", che il fornitore metterà in dotazione su ciascun autoveicolo;
- provvedere in caso di furto, anche parziale, od atto vandalico, a sporgere immediata denuncia alla Autorità Giudiziaria e a farsi rilasciare copia di resa denuncia da inviare entro 48 ore al Fornitore.

L'Amministrazione sarà custode del veicolo e si assumerà l'obbligo di conservare diligentemente lo stesso e di consentire l'effettuazione dei controlli manutentivi che il Fornitore è obbligato ad eseguire a

norma del presente Capitolato. Non potrà concedere il veicolo in pegno o garanzia, né permetterà che sia sottoposto a pignoramento.

I veicoli in noleggio non potranno essere utilizzati in modo da rendere invalide, inefficaci o non applicabili le condizioni di polizza assicurativa.

Lo strumento contachilometri non sarà manomesso o danneggiato e sarà cura dell'Amministrazione Assegnataria avvisare tempestivamente il Fornitore in caso di guasto o malfunzionamento.

L'Amministrazione non apporterà modifiche ai veicoli senza espressa autorizzazione del Fornitore.

L'Amministrazione Assegnataria si impegna a rispettare e a far rispettare il programma di manutenzione preventiva indicato nel Manuale Operativo; tale tempistica è subordinata alla effettiva disponibilità del mezzo in base allo stato di operatività. Gli interventi di manutenzione qualora si siano resi necessari in seguito al mancato rispetto del suddetto programma verranno addebitati all'Amministrazione medesima.

In caso di furto, l'Amministrazione provvederà a sporgere immediata denuncia alla Autorità Giudiziaria e a farsi rilasciare copia di resa denuncia. Tale denuncia sarà inviata entro 48 ore al Fornitore unitamente alle chiavi in dotazione (comprese, se consegnate, la chiave master per le duplicazioni e la documentazione contenente eventuali codici per avviamenti manuali in emergenza) e al telecomando antifurto (se previsto) del veicolo. Anche in caso di furto parziale o atto vandalico è prevista la denuncia all'Autorità Giudiziaria e la trasmissione della copia al Fornitore nei medesimi termini sopra indicati.

In caso di incidente, l'Amministrazione Assegnataria dovrà seguire le istruzioni del Manuale Operativo e trasmetterà il modello CAI (Constatazione Amichevole di Incidente) se compilato al momento del sinistro e la dichiarazione di incidente al Fornitore entro 48 ore dall'accadimento PEC entro 48 ore con le modalità che verranno concordate con il Fornitore. Amministrazione e Fornitore potranno inoltre accordarsi per ulteriori modalità di invio (es. caricamento della documentazione sul sito messo a disposizione dal Fornitore) per accelerare le pratiche di ricezione e di intervento da parte del Fornitore.

L'Amministrazione Assegnataria è tenuta a dare comunicazione a tutti i conducenti delle indicazioni sopra riportate ed a vigilare sul conseguente rispetto delle medesime indicazioni da parte dei conducenti dei veicoli.

GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Con l'invio dell'Ordinativo di Fornitura, l'Amministrazione manleva espressamente il Fornitore dall'onere del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da illeciti amministrativi (ai sensi del Codice della Strada e delle relative norme di attuazione) per violazioni derivanti da comportamento del conducente in capo al quale rimane la responsabilità dell'eventuale sinistro.

Qualora, in attuazione di quanto previsto all'art. 94, comma 4-bis, del Codice della Strada, le sanzioni amministrative vengano notificate direttamente dalle Autorità Competenti all'Amministrazione contraente o Assegnataria, l'Amministrazione provvederà al pagamento delle stesse oppure alla richiesta di annullamento, qualora se ne ravvisassero gli estremi normativi, senza il tramite del Fornitore.

Eventuali sanzioni che dovessero essere invece notificate al Fornitore, non saranno da questi pagate ma saranno respinte alle Autorità competenti per territorio. Saranno a carico dell'Amministrazione Contraente gli eventuali costi della trasmissione nel limite massimo di 10 Euro e gli eventuali oneri eccedenti, dovuti a mancati o ritardati pagamenti.

L'Amministrazione Contraente provvederà, nei termini di legge, al relativo pagamento oppure alla richiesta di annullamento, qualora se ne ravvisassero gli estremi normativi, esonerando il Fornitore da qualsiasi incombenza in tal senso.

È onere dell'Amministrazione Contraente provvedere a richiedere agli uffici competenti, sin dalla data di inizio del noleggio, il rilascio dei permessi di transito (es. esonero divieto di transito in Zone a Traffico Limitato, etc.) che si rendessero necessari. Il Fornitore sarà sollevato da qualsiasi responsabilità o costo dovuto dalla mancata comunicazione di tale richiesta.

CONSEGNA DEI VEICOLI

Il Fornitore dovrà mettere a disposizione gli autoveicoli per la consegna entro 60 giorni solari.

Il termine di consegna inizierà a decorrere dalla data dell'ordine. Entro un giorno lavorativo da tale data, il Fornitore dovrà inviare una comunicazione all'Amministrazione contraente nella quale indicherà la data prevista per la consegna dei veicoli. Nella stessa comunicazione, il Fornitore comunicherà il Centro dedicato più vicino alla sede dell'Amministrazione Assegnataria, in cui avverrà la consegna.

Il Fornitore invierà comunicazione scritta all'Amministrazione Contraente o Assegnataria (PEC, lettera, fax, e-mail) almeno 3 (tre) giorni lavorativi prima della messa a disposizione del veicolo.

La consegna dovrà avvenire in un Giorno lavorativo all'orario concordato tra Amministrazione e Fornitore.

Al momento del ritiro i veicoli dovranno essere dotati di copia del certificato assicurativo, della carta verde, della carta di circolazione e del manuale operativo. I veicoli dovranno essere dotati di doppie chiavi, chiave master (se prevista), documentazione contenente eventuali codici per avviamenti manuali in emergenza e duplicato del telecomando dell'antifurto (se previsto). L'attrezzatura ed il segnalatore di emergenza dovranno essere a bordo come previsto dal Codice della strada.

La persona delegata dall'Amministrazione, all'atto del ritiro dovrà constatare che i veicoli siano conformi all'Ordinativo di Fornitura emesso e sottoscrivere, per conto dell'Amministrazione Contraente o Assegnataria, il verbale di consegna del Fornitore.

Una copia del verbale rimarrà in possesso del Fornitore, l'altra sarà consegnata alla persona delegata che ritira il veicolo.

SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA, MANUTENZIONE "FULL-RISK" E VEICOLO SOSTITUTIVO

A partire dalla data del positivo collaudo e per tutta la durata del contratto, il Fornitore dovrà, a proprio carico, onere e spese, erogare ed assicurare il servizio di assistenza tecnica e manutenzione "full-risk" di seguito descritto volto a garantire il perfetto funzionamento delle autoambulanze.

Il Fornitore dovrà rendere disponibile un servizio di ricezione chiamate attivo tutti i giorni dell'anno 24 ore su 24, con un numero dedicato per il servizio di soccorso stradale.

Il Fornitore dovrà inoltre rendere disponibile un servizio di ricezione chiamate per tutti i giorni dell'anno (esclusi sabato, domenica e festivi) dalle 08:30 alle 17:30.

Tale servizio avrà funzioni di ricezione e gestione delle chiamate relative a richieste di informazioni e in particolare:

- richieste di chiarimento sulle modalità di ordine e di consegna;
- richieste relative allo stato degli ordini in corso e delle consegne;
- richieste di consulenza sui servizi in convenzione;
- elenco dei centri di servizio disponibili sul territorio;
- altre richieste di informazione.

Il Fornitore dovrà mettere a disposizione per l'erogazione del servizio:

- un numero telefonico nazionale di rete fissa per ricevere le chiamate;
- un indirizzo di posta elettronica;
- un indirizzo di posta elettronica certificata

Il Fornitore dovrà mettere a disposizione:

- a) un Centro di assistenza ufficiale del marchio del veicolo su cui sarà allestita l'ambulanza nel territorio di Ferrara, al fine di garantire gli interventi in garanzia durante il periodo di copertura della casa madre.
- b) un centro convenzionato per l'assistenza al vano sanitario e relative manutenzioni periodiche nell'ambito della Provincia di Ferrara ovvero non oltre un raggio di 60 km dalla sede dell'Azienda.

Il Centro di assistenza è il luogo presso il quale il Fornitore garantisce l'esecuzione dei servizi di manutenzione e assistenza o di carrozzeria o di sostituzione pneumatici previsti nel presente Capitolato.

Ogni intervento deve essere eseguito in tempi ristretti senza pregiudicare il regolare svolgimento dei servizi del Dipartimento Emergenza 118.

Per gli interventi di manutenzione straordinaria vale lo stesso impegno temporale delle 24 ore, fatti salvi i casi in cui i ricambi originali o equivalenti non siano immediatamente disponibili o il lavoro sia particolarmente complesso.

Nel servizio incluso nel canone mensile base deve essere ricompresa la fornitura immediata di un veicolo sostitutivo di pari caratteristiche:

1. **nel caso di fermo tecnico del veicolo, o per manutenzione o riparazioni, superiore ai 5 giorni lavorativi, per tutta la durata delle lavorazioni;**
2. **per furto dell'autoveicolo noleggiato;**
3. **per danno grave dell'autoveicolo che renda antieconomica la riparazione per il Fornitore.**

Il servizio di assistenza tecnica e manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere assicurato tutti i giorni dell'anno deve essere svolto su tutte le componenti della fornitura e precisamente (a titolo esemplificativo e non esaustivo) su tutta la meccanica, sui pneumatici normali e termici e su tutti i cerchi, su tutta la carrozzeria e vetratura, su tutti gli arredi, su tutto l'impianto elettrico e su tutte le luci esterne ed interne, su tutto il vano sanitario, l'allestimento sanitario e tutti i loro componenti, su tutta la selleria del mezzo, su tutte le cinghie di sicurezza.

Il Fornitore risponderà di tutte le spese di assistenza ad esclusione degli interventi dovuti a danni causati da colpa grave o dolo.

Definizione colpa grave:

Quando il danno, causato ai beni oggetto della fornitura, è dovuto a un uso degli stessi in funzione di una condotta lesiva tenuta da parte del personale del Contraente (e da questi ex ante astrattamente riconoscibile come tale), caratterizzata da irrazionale imprudenza, manifesta imperizia e/o palese e particolarmente grossolana violazione degli obblighi di diligenza specifica (individuati in base al ruolo ricoperto dai vari utilizzatori dei beni medesimi) che il caso concreto avrebbe richiesto di osservare, nonché dall'assenza di oggettive ed eccezionali difficoltà nello svolgimento della propria attività e/o nell'utilizzo del bene

Definizione dolo:

Quando il danno causato ai beni oggetto della fornitura è direttamente derivante da un'azione ovvero da un' omissione volontariamente e scientemente commessa da parte degli utilizzatori, allo scopo di danneggiare i beni medesimi senza che ricorrano oggettive, concrete e contingenti circostanze per cui tale azione fosse necessaria o inevitabile.

Tutte le attività i cui costi non fossero inclusi nell'eventuale contratto di manutenzione saranno comunque concordate insieme alla stazione appaltante e comunicate tramite nota PEC alla Stazione Appaltante.

SOCCORSO STRADALE

Per tutta la durata dei contratti di noleggio, il Fornitore sarà tenuto ad assicurare un servizio di soccorso stradale che garantisca le seguenti prestazioni minime:

- traino dal punto di fermo, situato in qualsiasi luogo, fino ad un Centro di Servizio ove possano essere riparati i danni oppure possano essere eseguiti piccoli interventi risolutivi in loco;
- in caso di non riparabilità del veicolo, assistenza al conducente ed ai passeggeri affinché possano proseguire il viaggio, raggiungere il Centro di Servizio più vicino del Fornitore, ottenere un veicolo sostitutivo, reperire un albergo, etc.;
- qualora il fermo veicolo si verifichi oltre i 50 km dalla Sede legale dell'Amministrazione Assegnataria, trasferimento a proprie spese del veicolo e riconsegna dello stesso all'Amministrazione Assegnataria presso il Centro dedicato più vicino all'Amministrazione Assegnataria;
- il servizio, attivabile su richiesta telefonica 24 ore su 24, deve essere reso disponibile entro 2 ore dalla richiesta.

Il servizio potrà essere attivato esclusivamente attraverso richiesta telefonica al Fornitore. Al conducente del veicolo potrà essere richiesta la sola esibizione di tessere o altri documenti di legittimazione. È escluso in ogni caso qualsiasi pagamento, anche se a titolo di semplice anticipazione o cauzione. Qualora l'Amministrazione usufruisca di interventi di soccorso stradale non preventivamente autorizzati dal Fornitore sarà tenuto al pagamento e non avrà diritto ad alcun rimborso.

Programma manutenzione pneumatici:

Montaggio e smontaggio pneumatici estivi-invernali (termici) e relativa fornitura.

Programma di manutenzione dei pneumatici estivi:

- sostituzione dei pneumatici quando il battistrada raggiunge i 3,0 millimetri indicatori TWI, eseguendo sempre campanatura (convergenza) e bilanciatura (equilibratura);
- riparazione dei pneumatici nel caso di forature o di altri eventi che compromettessero
- l'efficienza delle coperture, turnazione dei pneumatici.

Programma di manutenzione dei pneumatici termici con simbolo del fiocco di neve all'interno di una montagna stilizzata:

- montaggio dei pneumatici termici entro il 15 novembre di ogni anno fino a marzo/aprile di ogni anno; (variazioni climatiche eccezionali possono modificare tale programmazione da concordare).
- sostituzione dei pneumatici quando il battistrada raggiunge i 3,0 millimetri indicatori TWI
- eseguendo sempre campanatura (convergenza) e bilanciatura (equilibratura);

- riparazione dei pneumatici nel caso di forature o di altri eventi che compromettessero
- l'efficienza delle coperture, turnazioni dei pneumatici.

Programma di manutenzione dei pneumatici 4 stagioni:

- sostituzione dei pneumatici quando il battistrada raggiunge i 3,0 millimetri indicatori TWI,
- eseguendo sempre campanatura (convergenza) e bilanciatura (equilibratura);
- riparazione dei pneumatici nel caso di forature o di altri eventi che compromettessero
- l'efficienza delle coperture, turnazione dei pneumatici.
- Il rimessaggio dei pneumatici estivi e termici è a carico della stazione appaltante.

MANUTENZIONE ORDINARIA:

Per manutenzione ordinaria si intende il complesso delle operazioni necessarie a garantire l'efficienza delle ambulanze in ogni momento.

Il Fornitore deve eseguire i seguenti controlli e/o interventi ogni 35.000 km (o, se necessario, anche prima del suddetto chilometraggio):

- primo tagliando con cambio olio e filtro abitacolo;
- secondo tagliando con cambio olio, cambio filtro aria e filtro abitacolo, etc.;
- controllo ed eventuale intervento su impianto frenante con eventuale sostituzione delle pastiglie e/o dei dischi;
- controllo ed eventuale intervento dei livelli dei liquidi: radiatore, tergilcristallo, freni, idroguida, ecc.;
- controllo ed eventuale intervento di regolazione della chiusura delle porte, controllo ed eventuale intervento delle cerniere delle porte, controllo di tutti i cristalli interni ed esterni e dei tergilcristalli.;
- controllo ed eventuale intervento su tutte le luci esterne ed interne: luci vano sanitario, luci stop, luci di posizione anteriori e posteriori, luci anabbaglianti ed abbaglianti, indicatori di direzione, luce targa, fendinebbia anteriori e posteriori, luci di retromarcia;
- controllo ed eventuale intervento sull'impianto di condizionamento anteriore e su vano sanitario ivi compreso i filtri;
- controllo ed eventuale intervento sull'impianto di riscaldamento anteriore e su vano sanitario;
- la disinfezione e sanificazione ordinaria e straordinaria dei mezzi di soccorso, preventivamente concordate con il Responsabile del 118

Il Fornitore deve inoltre eseguire la revisione annuale come da normativa.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Per manutenzione straordinaria si intende il complesso delle operazioni atte a sostituire parti o componenti usurati, difettosi, guasti dell'ambulanza e comunque tutte quelle operazioni necessarie per

ripristinare la funzionalità delle ambulanze e la loro operatività a seguito di anomalie/avarie improvvisate su tutte le componenti riferite al veicolo e alla sua trasformazione.

L'intervento di manutenzione straordinaria deve avvenire tenendo conto di:

- giorni per reperibilità dei pezzi;
- manodopera da tempario Ditte costruttrici;
- giorni per eventuali imprevisti.

Il ritiro/recupero del mezzo in avaria e/o incidentato deve avvenire entro 2 ore dalla richiesta, inoltrata via telefono, fax o mail, se il mezzo è sul territorio provinciale e/o regionale.

Il ritiro/recupero richiesto deve essere effettuato in tutti i giorni dell'anno, festivi inclusi e per tutte le 24 ore giornaliere.

Il Fornitore per ciascuna ambulanza deve predisporre una scheda tecnica, da tenersi costantemente aggiornata contenente:

1. la descrizione dell'ambulanza (targa, modello);
2. i Km percorsi;
3. gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati, specificando per ciascun intervento la data, la descrizione dell'intervento eseguito;
4. il programma di manutenzione.

Per gli interventi di manutenzione straordinaria vale lo stesso impegno temporale delle 24 ore, fatti salvi i casi in cui i ricambi originali o equivalenti non siano immediatamente disponibili o il lavoro sia particolarmente complesso; rimane obbligo del Fornitore, nel caso di fermo tecnico del veicolo superiore ai 5 giorni lavorativi, l'assegnazione immediata di un veicolo sostitutivo di pari caratteristiche per tutta la durata delle lavorazioni.

MANUTENZIONE VANO SANITARIO

In relazione alla necessità di provvedere ad una gestione della manutenzione sicura, efficace ed efficiente e di mantenere un adeguato livello di sicurezza per il vano sanitario e per i dispositivi medici in esso presenti, si rendono necessarie le attività di manutenzione preventiva e manutenzione correttiva.

MANUTENZIONE PREVENTIVA

- CONTROLLO PERIODICO IMPIANTO OSSIGENO

Dovrà essere eseguito con **cadenza semestrale**.

Ad ogni controllo si richiede il rilascio di un documento di verifica conformità dell'impianto ossigeno, firmato dal tecnico verificatore, che certifichi l'impianto controllato sia conforme/non conforme alle normative vigenti per gli impianti in oggetto e che il veicolo, per i servizi preposti, risulti idoneo o non

idoneo all'uso; in quest'ultimo caso si chiede di mettere in atto le azioni correttive per riportare il mezzo allo stato "idoneo".

- CONTROLLO PERIODICO ALTRI IMPIANTI

Dovrà essere eseguito con **cadenza annuale** il controllo periodico degli altri impianti (imp. aspirazione secreti, imp. elettrico, inverter, prese varie, salvavita, spina esterna, sistema di illuminazione, ecc.).

Ad ogni intervento di manutenzione si richiede il rilascio di un documento di verifica conformità degli impianti di bordo dell'ambulanza, firmato dal tecnico verificatore, che certifichi che gli impianti controllati (imp. aspirazione secreti, imp. elettrico, sistema di illuminazione, ecc.) siano conformi/non conformi alle normative vigenti per gli impianti in oggetto e che il veicolo, per i servizi preposti, risulti idoneo o non idoneo all'uso; in quest'ultimo caso si chiede di mettere in atto le azioni correttive per riportare il mezzo allo stato "idoneo".

- CONTROLLO PERIODICO VANO SANITARIO

Dovrà essere eseguito con **cadenza annuale** il controllo di tutto il vano sanitario inclusi pensili, sportelli, cassetti, sedili fronte marcia e contromarcia, la porta di comunicazione tra vano guida e vano sanitario

Dovrà essere rilasciata una check list dell'allestitore o un rapporto tecnico attestante le verifiche effettuate, firmato dal tecnico verificatore, che ne attesti l'idoneità del mezzo all'uso.

Controllo dei sistemi di fissaggio/ aggancio

- del piatto barella e relativo sistema di movimentazione;
- degli elettromedicali (aspiratore chirurgico, defibrillatore, ventilatore polmonare, ecc);
- delle barre metalliche porta dispositivi;
- della tavola spinale

In ogni caso la manutenzione programmata, dovrà essere effettuata secondo quanto previsto dal fabbricante/allestitore, all'intero mezzo di soccorso.

- CONTROLLO PERIODICO BARELLA

E' richiesta n.1 manutenzione preventiva annuale, presso il produttore, della barella Ferno 26/B per mantenere l'efficienza e l'affidabilità del prodotto.

Dovranno essere verificate :

- l'efficienza comandi di apertura/chiusura;
- l'efficienza comandi di caricamento e scaricamento;
- la funzionalità di ruote e forcelle piroettanti;
- la funzionalità dei leveraggi;
- la funzionalità del meccanismo dello schienale;
- la funzionalità del meccanismo anti shock (se presente);

- la funzionalità del meccanismo di sicurezza;
- la funzionalità del meccanismo delle sponde laterali;
- la funzionalità del sistema di aggancio.

Dovranno essere effettuati:

- il controllo della spinatura e serraggio viterie;
- la pulizia delle parti soggette a sostituzione;
- la sostituzione dei paracolpi;
- la sostituzione della molla schienale;
- sostituzione piedini di appoggio posteriori;
- sostituzione distanziali ondulati per forcelle piroettanti (se previste);
- un controllo di efficienza e funzionalità.

A controllo avvenuto dovrà essere rilasciato un rapporto tecnico, firmato dal tecnico verificatore, con il dettaglio delle attività svolte e dei ricambi sostituiti.

1. MANUTENZIONE CORRETTIVA VANO SANITARIO E RELATIVI DISPOSITIVI MEDICI

Comprende illimitati interventi correttivi e non dovrà escludere alcun pezzo di ricambio.

Deve essere rapidamente ripristinato il funzionamento di tutti gli impianti/dispositivi previsti all'interno del vano sanitario, qualora si verificassero malfunzionamenti/guasti, facendo riferimento all'elenco riportato nella manutenzione preventiva:

- IMPIANTO OSSIGENO
- ALTRI IMPIANTI
- VANO SANITARIO
- BARELLA

A controllo avvenuto dovrà essere rilasciato un rapporto tecnico, firmato dal tecnico verificatore, con il dettaglio delle attività svolte e dei ricambi sostituiti

Ogni volta che viene "ricoverata" un'ambulanza in officina per la riparazione, la stessa per il mantenimento e funzionalità della batteria dei servizi deve essere collegata alla 220 volt tramite l'apposita presa

- Ogni intervento dovrà essere compatibile con le condizioni di funzionamento e di sicurezza previste dal costruttore
- **Qualsiasi intervento dell'allestitore non potrà in alcun modo pregiudicare le condizioni di funzionamento e di sicurezza previste dalla casa costruttrice del veicolo di base.**

COPERTURA ASSICURATIVA RC AUTO, KASKO INTEGRALE, INCENDIO E FURTO

Il Fornitore deve contrarre a proprio carico polizze assicurative per ogni mezzo di soccorso.

Tutti i mezzi di soccorso forniti dovranno, dunque, essere muniti delle coperture assicurative obbligatorie per legge e delle garanzie integrative qui elencate:

- RC auto con un massimale unico non inferiore a quanto previsto dalla normativa vigente;
- Polizza kasko integrale con franchigia pari al 5% con min. di euro € 500,00 per singolo mezzo di soccorso, per singolo sinistro;
- incendio e furto totale o parziale del mezzo di soccorso, comprovato da regolare denuncia alle Autorità competenti, compreso il furto e/o danneggiamento di apparecchiature già installate dall'aggiudicataria al momento della consegna con franchigia parziale di € 250,00 e franchigia di € 500,00;
- rottura vetri e cristalli, con franchigia di € 250,00;
- eventi naturali, atti vandalici, con franchigia di € 250,00.

Ogni polizza deve contenere espressa clausola di rinuncia alla rivalsa.

L'addebito della franchigia per danni accidentali (kasko) avviene in seguito alla definizione del sinistro con fatturazione mensile separata. La fattura deve contenere i seguenti riferimenti:

- targa del mezzo di soccorso;
- targa del mezzo della controparte (se previsto);
- conducente;
- data e luogo del Sinistro/evento.

FACOLTÀ DI PROROGA

L'Amministrazione contraente ha facoltà di chiedere una proroga del contratto per un periodo di 6 mesi dalla data di scadenza naturale a mezzo di richiesta per iscritto e con 30 giorni solari di anticipo rispetto alla medesima data di scadenza del contratto in essere.

Durante i primi tre mesi di proroga il Fornitore applicherà il canone di aggiudicazione. Per i successivi tre mesi il Fornitore potrà richiedere all'Amministrazione Contraente un aggiornamento del canone in base all'indice di "Inflazione acquisita" relativo alla Divisione Trasporti, pubblicato sul Prospetto degli "Indici dei prezzi al consumo NIC, per divisione di spesa", calcolato dall'Istituto nazionale di statistica e pubblicato nel mese di adeguamento.

La mancata restituzione dell'autoveicolo alla data di scadenza prevista nel contratto, oltre la tolleranza di 20 giorni solari, non potrà essere in nessun caso considerata come proroga di fatto.

RESTITUZIONE DEL VEICOLO

Sarà cura del Fornitore contattare l'Amministrazione assegnataria almeno 10 giorni solari prima della scadenza naturale o prorogata del contratto, per fissare un appuntamento per la restituzione.

È previsto un periodo di tolleranza di 20 giorni solari per la restituzione del veicolo a fine contratto. Nel caso in cui usufruisca di tale periodo di tolleranza, l'Amministrazione è comunque tenuta al pagamento della quota di canone relativa al periodo intercorrente tra la data prevista e quella effettiva di riconsegna.

I veicoli saranno riconsegnati dall'Amministrazione Contraente o Assegnataria, alla scadenza naturale o prorogata del contratto o in qualsiasi altro caso di risoluzione o recesso unilaterale anticipato, presso la sede originaria di consegna (o in sede diversa se previamente concordato con il Fornitore) e nelle condizioni in cui sono stati ricevuti in noleggio, salvo il "normale stato di usura". Per "normale stato di usura" si intende il deterioramento del veicolo dovuto all'appropriato utilizzo dello stesso.

Rotture, alterazioni di parti, incuria di conservazione non vengono ricondotti al normale stato di usura.

Responsabile della custodia, conservazione e corretto utilizzo del vano sanitario e del suo contenuto è l'U.O. Emergenza Territoriale 118.